

RAPPORTO
della Commissione della Gestione
sul messaggio 19 aprile 1950 concernente la riorganizzazione
del Dipartimento lavoro industria e commercio

(del 29 gennaio 1951)

La Commissione della Gestione si è lungamente occupata del messaggio concernente la riorganizzazione del Dipartimento lavoro industria e commercio ed ha pure effettuato delle visite nei diversi uffici allo scopo di accertarsi della situazione effettiva.

Allorchè, nel 1946, fu approvato l'organico generale, fu lasciata in sospenso l'organizzazione del Dipartimento del lavoro; in parecchie occasioni e ripetutamente fu richiamata in Gran Consiglio la necessità di sistemare la posizione degli impiegati del Dipartimento, in particolare di quelli dell'Ufficio cantonale del lavoro, molti dei quali, taluni anche con funzioni direttive, esplicano la loro attività da parecchi anni pur non essendo in possesso di regolare nomina.

E' evidente che esiste una disparità di trattamento che non può essere oltre tollerata; mentre nel 1946 gli impiegati in pianta provvisoria occupati presso tutti gli altri Dipartimenti, ad eccezione di quelli dell'ordine fiscale, hanno visto regolata la loro posizione e sono stati ammessi al beneficio della Cassa pensioni, per un buon numero di dipendenti del Dipartimento del lavoro è continuato uno stato di incertezza.

La Commissione della Gestione nel preciso intento di compiere un atto di equità dà pertanto la sua adesione al messaggio, pur essendo convinta della possibilità di portare eventuali modificazioni; dopo aver sentito l'opinione del direttore del Dipartimento, la Commissione della Gestione ha ritenuto opportuno di desistere da modificazioni di carattere fondamentale, tenuto conto che il Consiglio di Stato ha dato precisi affidamenti nel senso di procedere in un prossimo avvenire ad una revisione generale di tutto l'organico.

Eventuali posizioni che oggi quindi avrebbero potuto essere discusse ed eventualmente modificate dovranno essere riesaminate nel quadro della revisione completa dell'organico; il vantaggio di una tale procedura è quello di non provocare o accrescere i contrasti e le disparità fra i dipendenti dei diversi Dipartimenti; solo attraverso una visione generale e contemporanea di tutti i diversi organici sarà possibile procedere in un'opera che ponga tutti i dipendenti dello Stato su di uno stesso livello, permetta una valutazione chiara di tutte le funzioni ed eviti le non poche anomalie che si sono rilevate nel passato.

La Commissione della Gestione si augura che il Consiglio abbia a procedere con sollecitudine nella non facile opera di revisione dell'organico e rinunci pertanto a proporre modificazioni parziali, allo scopo preciso di non remorare una sistemazione la cui opportunità non può essere posta in discussione; essa raccomanda pertanto l'adesione al messaggio e l'approvazione del decreto con le modificazioni seguenti:

Disegno di

LEGGE
che modifica quella del 29 maggio 1946 sugli stipendi dei funzionari,
impiegati ed operai dello Stato (IV aggiunta)

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 19 aprile 1950 n. 225 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — L'articolo 27 della legge 29 maggio 1946 sugli stipendi dei funzionari, impiegati ed operai dell'ordine amministrativo e giudiziario e delle aziende speciali dello Stato, capo IV. Dipartimento lavoro industria e commercio, è modificato come segue:

A. Segreteria

I A o B	1 segretario di concetto
IV	1 segretario sostituto
V	1 segretario contabile
IV	1 ispettore
V	1 segretario aggiunto
VI	1 commesso di I classe
XI	2 stenodattilografe

B. Ufficio del lavoro

I B	1 capo - ufficio
IV	1 segretario sostituto
V	4 segretari aggiunti
VI	7 commessi di I classe
VII	1 commesso di II classe
VIII	1 commesso di III classe
XI	3 stenodattilografe

C. Ufficio di orientamento professionale

III	1 capo - ufficio
V	1 orientatrice professionale
VII	1 commesso di II classe

*D. Cassa pubblica cantonale di assicurazione
contro la disoccupazione*

III	1 amministratore
V	1 contabile
VI	1 commesso di I classe
VII	1 commesso di II classe

E. Ufficio di statistica

I B	1 capo - ufficio
IV	1 segretario sostituto
V	1 segretario aggiunto
VII	2 commessi di II classe

Art. 2. — Dal capo VII dell'art. 27, Dipartimento della pubblica educazione è tolta la voce:

IV 1 segretario ufficio orientamento professionale e
cassa di assicurazione scolastica.

La voce VIII del capo stesso viene così modificata:
1 commesso di III classe.

Art. 3. — Dal capo XI dell'art. 27, Dipartimento delle finanze, viene tolta la lettera E Ufficio di statistica con le relative voci.

Art. 4. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.

Per la Commissione della Gestione:

Fedele, relatore

Borella A. — Cattori — Ghisletta —

Janner con riserva — Jolli — Masina

con riserva — Monti — Olgiati —

Pini C. — Verda P.
